



N. 29 registro deliberazione

## COMUNE DI CUNEO

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 27 Aprile 2015

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015 -**

L'anno Duemilaquindici addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO	FORNASERI CARLO
CERUTTI GIOVANNI	GANDOLFO SERGIO
AMBROSINO ERIO (ass. giustificato)	GARELLI PIERLUIGI MARIA
ARNAUDO ENRICO (assente)	GARELLI SERENA
ARNEODO GIANCARLO	GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
BASSO LUCIANA	GIRAUDO DOMENICO
BONGIOVANNI VALTER	ISOARDI MANUELE
BRIGNONE CARLO	LAURIA GIUSEPPE (assente)
CASALINO FEDERICO (assente)	LERDA GUIDO
CERATTO ROBERTO (assente)	NOTO CARMELO (assente)
CLERICO CRISTINA	PASCHIERO LUCA
CRAVERO RICCARDO	PELLEGRINO LUCA
DEMICHELIS GIANFRANCO (assente)	PELLEGRINO VINCENZO
DI VICO MARIO	PITTARI ANTONINO ROCCO (assente)
ENRICI SILVANO	TASSONE GIUSEPPE
FALCO SILVIO	VERNETTI MARCO
FIERRO ANIELLO	

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale Reggente PERUZZI RENATO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI GIOVANNI dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

*Copia di originale informatico firmato digitalmente*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare i commi:

- 669. che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- 678. che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 maggio 2015;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il Titolo II dello stesso inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Preso atto, in particolare, dell'art. 20 “Determinazione dell'aliquota e del tributo” che, al secondo comma, a norma del comma 682, lettera b) punto 2) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che *“Il Consiglio Comunale,(...), con propria deliberazione, provvede all'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili,(...), alla cui copertura la TASI è diretta.”*;

Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei servizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell'allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 3.100.000,00;

Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l'anno 2015 (allegato “B”);

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l'aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 676, 677 e 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle seguenti misure:

A - Aliquota **2,5 per mille** per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28,

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- B - Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
- C - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
- D - Azzeramento dell'aliquota su tutte le altre fattispecie imponibili.

Ritenuto di prevedere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, una detrazione d'imposta di importo pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente le seguenti caratteristiche:

- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

La medesima detrazione è riconosciuta senza limite di età nel caso di parenti, in linea retta e collaterale entro il terzo grado, ed affini, entro il secondo grado, conviventi portatori di handicap con percentuale minima del 67%.

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 9 aprile 2015;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla deliberazione n. 32;

Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Pittari Antonino Rocco, Lauria Giuseppe, Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo, Arnaudo Enrico e Casalino Federico, sono pertanto presenti n. 31 componenti;

Presenti in aula	n. 31
Non partecipa alla votazione	n. 1 Arnaudo Enrico
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 30
Astenuti	n. 2 Casalino Federico (PER CUNEO); Bongiovanni Valter (LEGA NORD-GRANDE CUNEO)
Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	n. 8 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO); Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE); Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER CUNEO); Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo e Pittari Antonino Rocco (PARTITO DEMOCRATICO); di Vico Mario (MODERATI)

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta riportati nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2015, le seguenti aliquote così distinte:
  - A - Aliquota **2,5 per mille** per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati:
    - unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
    - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - B - Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
  - C - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
  - D - Azzeramento dell'aliquota su tutte le altre fattispecie imponibili;
- 3) di confermare per l'anno 2015 una detrazione d'imposta di importo pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, avente le seguenti caratteristiche:
- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verificano i requisiti indicati;
  - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;
- La medesima detrazione è riconosciuta senza limite di età nel caso di parenti, in linea retta e collaterale entro il terzo grado, ed affini, entro il secondo grado, conviventi portatori di handicap con percentuale minima del 67%.
- 4) di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito del tributo in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2015 in Euro 3.100.000,00 al Titolo I°, Categoria 3°, Risorsa 0113, Capitolo 113000 "TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili", Centro di Costo 01401, così come da quantificazione di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "B");
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 6) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Dr. Renato Peruzzi